

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/03/2012)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 23/03/2019)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 191 del 29/10/2024)

INDICE:

art.1 - Oggetto del regolamento

art.2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

art.3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

art.4 - Misura dell'imposta

art.5 - Esenzioni

art.6 - Versamento dell'imposta

art.7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

art. 8 - Controllo e accertamento

art. 9 - Sanzioni

art. 10 - Riscossione coattiva

art. 11 - Rimborsi

art. 12 - Contenzioso

art. 13 - Tavolo del Turismo

art. 14 - Finalità dell'imposta

art. 15 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs.446 del 15.12.1997.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi quelle di cui alla L.R. Marche n.9 del 11/07/2006: alberghi, residenze turistico-alberghiere, casa per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, ecc.
3. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017.
4. L'Imposta viene applicata nel **periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.**
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, fino ad un massimo di n.7 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti di cui al comma 1, ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n.50/2017.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n.34/2020, convertito con L. n.77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta e dei relativi adempimenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive di cui alla L.R. Marche n.9 del 11/07/2006 ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall' art.4 del D.L. n.50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. L'imposta di soggiorno è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di San Benedetto del Tronto da ampia diffusione, con tutti i mezzi idonei, della misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 13° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i **degenti ricoverati** presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i **minori di diciotto anni ricoverati** presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

- d) i soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù;
- e) i portatori di **handicap non autosufficienti**, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- f) i **gruppi organizzati** (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età;
- g) **gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici** che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati;
- h) gli appartenenti alle forze dell'ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale;
- i) i soggetti alloggiati a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubblica, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, della dichiarazione che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, resa, in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, accludendo certificazione da cui risulti il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera e) è subordinata al rilascio, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità dell'accompagnatore, accludendo la certificazione medica.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere f) e g) è subordinata al rilascio, al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto organizzatore/accompagnatore del gruppo, di una dichiarazione resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le proprie generalità, quelle dei componenti il gruppo e degli eventuali autisti.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Benedetto del Tronto delle somme riscosse, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, con le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 (quindici) marzo, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di gennaio e febbraio;
 - b) entro il 15 (quindici) maggio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di marzo e aprile;
 - c) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di maggio e giugno;
 - d) entro il 15 (quindici) settembre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di luglio e agosto;
 - e) entro il 15 (quindici) novembre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di settembre e ottobre;
 - f) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese di novembre e dicembre.
4. Il versamento delle somme riscosse dal gestore della struttura all'amministrazione comunale deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 - a) modello F24;
 - b) POS PagoPA presso l'Azienda Multi Servizi SpA;
 - c) bonifico sul c/c bancario di tesoreria del Comune, specificando nella causale: "IDS", struttura ricettiva e periodo d'incasso al quale si riferisce il versamento.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, **quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.**

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. Il proprietario o il legale rappresentante della società proprietaria della struttura è tenuto a comunicare all'Azienda Multi Servizi SpA l'affidamento in gestione della struttura.

2. Il titolare/legale rappresentante gestore della struttura ricettiva nomina, utilizzando la modulistica che sarà predisposta dal comune, eventuale soggetto diverso dallo stesso, quale responsabile della riscossione e per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tale nomina dovrà essere comunicata non oltre i trenta giorni precedenti al primo versamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.
 3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esporre il codice identificativo (CIR/CIN) previsto dalla normativa vigente e ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso la distribuzione di materiale informativo predisposto dall'amministrazione comunale, nonché su eventuali pagine web.
 4. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
 5. Qualora il soggiornante si rifiuti di versare l'imposta, il gestore lo invita a compilare specifica dichiarazione. Nel caso il soggiornante si rifiuti, il gestore provvederà egli stesso a compilare altra dichiarazione. Dette dichiarazioni saranno rilasciate utilizzando l'apposita modulistica.
 6. Mediante l'applicativo messo a disposizione dal comune, i gestori delle strutture ricettive rendicontano bimestralmente le presenze complessive, il dettaglio dei pernottamenti imponibili, di quelli esenti e di quelli non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione delle stessa, entro gli stessi termini previsti dall'art. 6 per i versamenti.
Detti adempimenti devono essere comunque espletati anche in caso di assenza di pernottamenti rilevanti ai fini dell'imposta, ad esclusione dei periodi per cui la struttura non è abilitata all'attività.
 7. La dichiarazione cumulativa di cui all'art.4, comma 1-ter del D.Lgs. n.23/2011 e dell'art.4, comma 5-ter del D.L. n.50/2017 integrati dall'art.180 della L. n.77/2020, di conversioni del D.L. n.34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art.180.
 8. In caso di soggiorno ricadente in mesi diversi, le presenze vengono rendicontate e l'imposta versata nel bimestre successivo, secondo quelli indicati al precedente art. 6, comma 3 (esempio: nel caso di un soggiorno dal 23/8 al 3/9, l'imposta sarà comunicata e riversata interamente nei termini stabiliti per il bimestre settembre/ottobre, scadente il 15 novembre).
 9. Il gestore della struttura ricettiva, riscuotendo e avendo maneggio di denaro pubblico, si configura come agente contabile dell'ente ed ha l'obbligo della "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà presentare il previsto mod. 21 di cui al D.P.R. 194/1996, acquisibile anche dal portale, tramite:
 - direttamente presso gli uffici del soggetto gestore dell'imposta;
 - a mezzo pec, con firma autografa, allegando nel caso il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, o con firma digitale.
- Il comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs. n.267/2000.
10. Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'amministrazione comunale oltre che della Corte dei Conti, ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni, versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell'imposta di soggiorno, dichiarazioni rilasciate dal soggiornante, etc.).
 11. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 8

Controllo e accertamento

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss. mm. ii. e dell'art.1, commi 792 e seguenti della L.160/2019.
3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni

rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7 comma 7, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle Attività Produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le **sanzioni amministrative di natura tributaria** irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2006.
5. Per e violazioni alle norme regolamentari si applicano le seguenti **sanzioni amministrative non tributarie**, nei limiti stabiliti dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) mancata comunicazione periodica prevista dall'articolo 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.
 - b) violazione degli obblighi di informazione di cui all'art.7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo deve essere richiesto con apposita istanza di rimborso. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 6,00.
3. Nel caso in cui il rimborso derivi da somme corrisposte in eccedenza dagli ospiti, gli stessi dovranno essere debitamente informati e rimborsati a cura del gestore della struttura.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Articolo 13

Tavolo del Turismo

1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.

Art. 15

Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
3. In caso di affidamento in concessione dell'imposta, le suddette funzioni sono attribuite al rappresentante legale del soggetto affidatario.

Art. 16

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto-legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati:

- 1) Scheda anagrafica agente contabile;
- 2) Delega all'accesso al portale dedicato all'imposta di soggiorno;
- 3) Dichiarazione di omesso versamento imposta di soggiorno da parte dell'ospite;
- 4) Dichiarazione di omesso versamento imposta di soggiorno da parte del gestore nel caso di mancata sottoscrizione dell'ospite;
- 5) Richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno;
- 6) Modello 21 (DPR 194/1996).